

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-499 del 03/02/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA AGROFE SRL CON STABILIMENTO NEL COMUNE DI FERRARA - NUOVAUA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-500 del 03/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 29773/2019/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società "AGROFE s.r.l." con sede legale nel Comune di Ferrara, località Fossanova S. Marco, via Ravenna n. 558 e stabilimento nel Comune di Ferrara, località Fossanova S. Marco via Ravenna s.n.c. - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di frigoconservazione e commercio di prodotti ortofrutticoli.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 06.08.2019, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 16.10.2019 con il n. 159087, presentata al S.U.A.P. di Ferrara (registrata al P.G. n. 98082 del 06.08.2019) dalla Società "AGROFE s.r.l.", nella persona di Rita Ori in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, località Fossanova S. Marco, via Ravenna n. 558 e stabilimento nel Comune di Ferrara, località Fossanova S. Marco via Ravenna s.n.c., per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che lo stabilimento di cui sopra effettua l'attività di frigoconservazione e commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società "AGROFE s.r.l." per una attività nuova, richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi: scarichi di acque reflue domestiche sul suolo tramite subirrigazione; scarico di acque di prima pioggia nel Condotto "Valcore Acque Alte"; Nulla Osta di Impatto Acustico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la nota di sospensione del termine di conclusione del procedimento del S.U.A.P. di Ferrara datata 29.11.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 183949 del 29.11.2019), inoltrata in seguito alla richiesta di documentazione integrativa da parte di ArpaE (nota ArpaE P.G. n. 175280 del 14.11.2019);
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 20.01.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 8704 del 20.01.2020), contenente la documentazione integrativa della Società “AGROFE s.r.l.”, riguardante la matrice scarichi;
- Vista la relazione tecnica di ArpaE Servizio Territoriale (assunta al P.G. di ArpaE n. 14039 del 29.01.2019), che esprime una valutazione favorevole allo scarico delle acque di prima pioggia nel Condotto

Valcore Acque Alte nel rispetto dei limiti indicati nella parte terza, allegato 5, tabella 3 Colonna Acque Superficiali D.Lgs 152/06 s.m.i.;

- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara datato 22.10.2019 (assunto al PG di ArpaE n. 163004 del 22.10.2019), riguardante le matrici: scarichi di acque reflue domestiche sul suolo ed Impatto acustico;
- Visto che lo scarico, contrassegnato con le lettere "P3", derivante dalla raccolta delle acque dei pluviali e della rete fognaria dei piazzali, destinati esclusivamente a manovra e sosta temporanea dei mezzi, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed il recapito nel canale consorziale "Condotto Valcore Acque Alte" non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla Società "AGROFE s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, località Fossanova S. Marco, via Ravenna n. 558 e stabilimento nel Comune di Ferrara, località Fossanova S. Marco via Ravenna s.n.c., codice fiscale e P.IVA n. 01271370387 per l'esercizio dell'attività di frigoconservazione e commercio di prodotti ortofrutticoli.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) Scarichi di acque reflue domestiche sul suolo (Comune)

1. Gli scarichi autorizzati di acque reflue domestiche sul suolo mediante subirrigazione sono quelli contrassegnati con le lettere "P1" e "P2", indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
2. Gli impianti di depurazione e la rete fognaria devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
3. Il suolo in cui sono poste le tubazioni forate, rappresentate nella planimetria unita a questo atto, non dovrà essere sottoposto a pressioni, costipazioni o pavimentazioni che possono ostacolare il passaggio dell'aria nel terreno.
4. Non devono essere messe a dimora essenze arboree nel luogo ove insistono le tubazioni forate.
5. Una volta posizionati gli impianti di subirrigazione dovrà essere inviata la documentazione fotografica, relativa a tali impianti, sia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara sia ad ArpaE Ferrara.

B) Scarichi di acque di prima pioggia in acque superficiali (ArpaE)

1. Lo scarico di acque di prima pioggia, autorizzato nel condotto Valcore Acque Alte è quello contrassegnato con le lettere "P4", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A" – RF.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, posto a

valle degli impianti di depurazione ed immediatamente a monte dello scarico, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato A – RF.

3. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
4. Il pozzetto di campionamento dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
5. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
6. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
7. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
8. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

C) IMPATTO ACUSTICO

- Dovranno essere realizzate le mitigazioni previste nella valutazione d'impatto acustico e dovrà esserne data comunicazione al Servizio Ambiente ed ad ArpaE Ferrara.
- Dovranno essere realizzati dei rilievi fonometrici a collaudo una volta che il capannone entrerà in esercizio e saranno realizzate le misure di mitigazione indicate nella valutazione d'impatto acustico datate luglio 2019, allegate all'istanza di AUA.
- L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.
- Qualora fossero installati macchinari o sorgenti rumorose ulteriori rispetto a quelle indicate nella Valutazione di Impatto Acustico, ciò darà luogo alla necessità di una nuova richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.
- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite S.U.A.P. di Ferrara, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.



Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.